Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Organizzazione, Diritto & Accreditamento
Diritto

Indicazione dei prezzi dei medicinali
Risposte alle domande più frequenti

Risposte preparate in collaborazione con Swissmedic, il Sorvegliante dei prezzi (SPR), la Commissione della concorrenza (Comco), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'Ufficio federale del consumo (UFC).

Informazioni per i fornitori di prestazioni

1. Chi è responsabile per l'indicazione dei prezzi e che prezzo deve essere indicato?

La responsabilità dell'indicazione dei prezzi spetta al centro di consegna o al fornitore delle prestazioni (art. 20 OIP). Il prezzo da indicare è quello effettivamente pagabile dal cliente o dal paziente, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (art. 3 e 4 OIP). Il prezzo da indicare non è dunque il prezzo massimo nell'elenco delle specialità (ES), bensì il prezzo individuale di vendita stabilito dal fornitore delle prestazioni. Di conseguenza, è il fornitore delle prestazioni a dover eventualmente richiedere ai distributori di indicare i prezzi sui medicinali e a stabilire allo stesso tempo il prezzo da indicare.

2. È sufficiente esporre nell'ambulatorio medico un listino con i prezzi contemplati dall'elenco delle specialità 2?

L'esposizione nell'ambulatorio medico del listino dei prezzi con l'indicazione dei massimali di cui all'elenco delle specialità (ES) non è sufficiente. L'OIP prescrive l'obbligo di indicare il prezzo effettivamente pagabile. Il semplice rinvio al prezzo massimo non risponde al principio della trasparenza dei prezzi.

3. Come devono essere indicati i prezzi dei medicinali che *non sono liberamente accessibili alla clientela*?

I prezzi dei medicinali non liberamente accessibili alla clientela devono essere indicati sulla confezione dei prodotti con un'etichetta, iscrizione a macchina, ecc.

4. Il prezzo dei prodotti che in farmacia sono disponibili in self-service deve essere indicato sulla confezione?

Per i prodotti venduti in farmacia che sono liberamente accessibili alla clientela (self-service), ad es. cosmetici e profumi, i prezzi non devono essere necessariamente indicati sulla confezione. Se l'indicazione sulla merce stessa non è adeguata a causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni di ordine tecnico, il prezzo al minuto e il prezzo unitario possono essere indicati sotto altra forma, a condizione che le indicazioni siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili (indicazione sullo scaffale, indicazione dei prezzi correnti, esposizione di cataloghi).

5. Nelle drogherie è sufficiente indicare i prezzi sugli scaffali come viene fatto alla Coop?

Lo stesso principio vale anche per le drogherie a condizione che si tratti di medicinali che la clientela può acquistare in self-service.

6. C'è un termine transitorio per l'applicazione dell'obbligo di indicare i prezzi? Se sì, quando scade?

L'OIP è applicabile ai medicinali dal 1° gennaio 2001. Un foglio informativo al riguardo è stato pubblicato nell'ottobre 2001. I termini transitori previsti allora sono scaduti da tempo.

7. A quale autorità va inoltrato un ricorso in caso di violazione della suddetta ordinanza?

Contro l'OIP, in quanto base legale, non è possibile interporre ricorso. L'OIP costituisce diritto penale accessorio. Ciò significa che eventuali violazioni di questa ordinanza devono essere denunciate alla competente autorità cantonale. Le contravvenzioni sono punite con multe fino a 20 000 franchi.

8. Organi d'esecuzione e di controllo competenti

Un elenco degli organi esecutivi competenti a livello cantonale è consultabile sul nostro sito Internet.

9. Se i prezzi scendono, i prodotti in magazzino sui quali compare il prezzo precedente la riduzione possono essere venduti al vecchio prezzo?

In caso di riduzione del prezzo di medicinali iscritti nell'elenco delle specialità, i prodotti in magazzino non possono essere venduti al vecchio prezzo. Determinante è la data di pubblicazione della modifica di prezzo comunicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Quattordici giorni prima dell'entrata in vigore del nuovo prezzo, l'UFAS notifica la riduzione di prezzo a grossisti, dettaglianti, alla Federazione dei medici svizzeri (FMH) e alla Società svizzera dei farmacisti (SSF). In questo modo i centri di consegna dei medicinali sono informati sufficientemente in anticipo della riduzione dei prezzi.

10. Sulle etichette che indicano i prezzi dei prodotti venduti in farmacia devono figurare i punti per le prestazioni?

Se per punti per le prestazioni si intende la remunerazione della prestazione fornita dal farmacista (tassa farmacista e tassa paziente), essi non devono figurare sull'etichetta che indica il prezzo del medicinale.

11. Dopo l'introduzione di Tarmed, i prezzi indicati dai medici devono comprendere la consultazione?

Sul medicinale deve essere indicato il prezzo effettivamente pagabile. Ciò premesso, è irrilevante che esso sia pagato tutto o in parte dall'assicurazione/cassa malati. Il prezzo della consultazione non va indicato sull'imballaggio del medicinale. Il prezzo effettivamente pagabile è quello al dettaglio comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, ma senza il prezzo della prestazione del farmacista o di altri fornitori di prestazioni.

12. Quali prassi seguono gli ospedali o le case di cura in materia di indicazione dei prezzi quando al paziente è somministrata una sola pastiglia o parte dei medicinali contenuti in una confezione?

Per il calcolo del prezzo dei medicinali somministrati in singole dosi, fanno stato le disposizioni che figurano nella parte introduttiva dell'elenco delle specialità, alla cifra IV (Direttive dell'UFAS), punto 3.

13. Il medico deve obbligatoriamente incollare sui medicinali un'etichetta che riporta i suoi dati (nome, cognome, ambulatorio) o non è necessario?

Non vi sono disposizioni vincolanti che impongono al medico di incollare un'etichetta con i suoi dati. Vi sono tuttavia delle regole tacite: in genere, quando prescrivono medicinali o consegnano una ricetta, i medici applicano un'etichetta con il proprio nome, cognome e indirizzo dell'ambulatorio.

14. È consentito addebitare il costo delle etichette o di altri accessori ai fornitori o ai clienti?

Il prezzo riportato nell'elenco delle specialità è il prezzo massimo determinante per la consegna (art. 67 Ordinanza sull'assicurazione malattia, OAMal). Tutti i fattori che influiscono sul prezzo del medicinale sono già inclusi nel prezzo.

15. Il SECO può fornire stampanti e/o etichette vuote?

Il SECO non fornisce ai centri di consegna dei medicinali alcun tipo di attrezzatura logistica.

Informazioni per i commercianti all'ingrosso

16. I grossisti possono indicare sulle confezioni dei medicinali il massimale previsto dall'ES 2?

Conformemente all'OIP, la responsabilità dell'indicazione dei prezzi spetta al dettagliante o al centro di consegna (art. 20 OIP). Il prezzo da indicare è quello effettivamente pagabile dal cliente (o dal paziente), comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (art. 3 e 4 OIP). Il prezzo massimo ES è deciso sulla base dell'OIP. Nel quadro dell'assicurazione malattia, questi prezzi massimi non possono essere superati; semmai è possibile applicare prezzi inferiori. Pertanto, essi sono irrilevanti ai fini dell'indicazione del prezzo.

17. Cosa succede nel caso in cui l'UFAS decide una riduzione dei prezzi? Chi si assume le perdite sui fondi di magazzino?

La costituzione e la gestione delle scorte spetta al fornitore delle prestazioni. Eventuali perdite sulle scorte di magazzino sono un rischio aziendale che va sopportato dal fornitore delle prestazioni.

18. Etichette e stampanti possono essere fornite gratuitamente?

La fornitura di etichette con i prezzi non influisce in modo specifico sulla dispensazione di un medicinale; l'articolo 33 della legge sugli agenti terapeutici (LATer) non trova quindi applicazione.
Fornire stampanti o altra attrezzatura logistica per indicare i prezzi su etichette non ha quindi ripercussioni dal punto di vista dell'articolo 33 LATer.

Informazioni per i fornitori

19. Perché non sono stati incaricati i fornitori di indicare il prezzo sui loro prodotti, così come avveniva in passato?

L'introduzione del nuovo sistema di rimunerazione delle prestazioni fornite dai farmacisti e la decisione della Commissione della concorrenza nei confronti della Sanphar hanno di fatto soppresso i margini di guadagno e il prezzo al consumo per i medicinali. Non sarebbe stato pertanto logico affidare nuovamente ai fornitori l'indicazione dei prezzi. Come già menzionato, l'indicazione del prezzo spetta al centro di consegna o al fornitore della prestazione, poiché il prezzo effettivamente pagabile deve figurare sul prodotto.

20. Se il fornitore indica sull'imballaggio del medicinale il prezzo riportato nell'ES 2 (prezzo massimo) si è in presenza di un monopolio?

Come abbiamo già avuto modo di spiegare, sull'imballaggio del medicinale non va indicato il massimale ES, bensì il prezzo individuale di vendita secondo il fornitore delle prestazioni. Il prezzo massimo ES è definito sulla base della LAMal.

21. I fornitori sono tenuti a ritirare i medicinali anche se su di essi figura il prezzo?

L'indicazione del prezzo non ha niente a che vedere con il ritiro dei medicinali. Quest'ultimo dipende dall'accordo di diritto privato concluso fra il fornitore e l'acquirente.

22. La LATer autorizza la fornitura gratuita di etichette?

La fornitura di etichette con i prezzi non influisce in modo specifico sulla dispensazione di un medicinale; l'articolo 33 della legge sugli agenti terapeutici (LATer) non trova quindi applicazione.
Mettere a disposizione stampanti o altra attrezzatura logistica per indicare i prezzi su etichette non ha quindi ripercussioni dal punto di vista dell'articolo 33 LATer.

Berna, agosto 2004
OARE/sut/bsu